

STATUTO

FONDAZIONE PROSPERO INTORCETTA CULTURA APERTA

ART. 1 -COSTITUZIONE

È costituita la Fondazione

"PROSPERO INTORCETTA CULTURA APERTA"

con sede in **Piazza Armerina (EN) via W. LEOPOLD N.6.**

Delegazioni e uffici della Fondazione potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è apolitica e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione è una ONLUS che adotta un proprio segno distintivo.

ART. 2 - DURATA

La Fondazione è costituita per la durata di anni 50 (cinquanta).

Tale termine potrà essere prorogato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione ha la finalità di favorire la ricerca, studio, promozione della figura storica del Gesuita di Piazza Armerina (Enna - Italia) Prospero Intorcetta (1625-1696).

La Fondazione, tra l'altro, potrà pertanto svolgere le seguenti

attività non lucrative:

- amministrazione e gestione dei beni di cui diverrà proprietaria, locatrice o comodataria con l'intento sempre comunque di promuovere le opere di Prospero Intorcetta la loro divulgazione e la diffusione dei principi ispiratori del suo operato;
- promozione e valorizzazione della realtà territoriale da cui è originario Prospero Intorcetta;
- progettazione e realizzazione di eventi e quant'altro utile alla affermazione dei principi della cultura aperta e del dialogo tra i popoli, le nazioni e civiltà;
- stipula di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di attività, di studi specifici e di consulenze;
- gestione con opportuna struttura dei rapporti con la stampa e di relazioni pubbliche in generale;
- progettazione, consulenza, marketing, organizzazione, coordinamento, promozione, gestione e realizzazione, in Italia ed all'Estero, di congressi, convegni, iniziative, meetings, workshops, corsi, seminari di aggiornamento e specializzazioni, mostre, fiere, eventi, esposizioni, grafica editoriale, immagine e comunicazione multimedia, cdrom, dvd, servizi internet, servizi fotografici, servizi di pubbliche relazioni, traduzioni di testi;
- sezione di studi tesa alla ristampa ed editoria delle opere di Prospero Intorcetta;
- servizi di intermediazione culturale con particolare riferimento alla Cina ed all'area Mediterranea;

- realizzazione e pubblicazione di studi e ricerche di carattere scientifico/culturale con o per conto di Enti pubblici e Privati, organizzazioni italiane e d'estere ivi incluse le università ed i centri di formazione
- azioni tese a diffondere il valore delle opere di Prospero Intorcetta presso l'insegnamento primario/secondario ed universitario soprattutto nel territorio di origine del Gesuita Prospero Intorcetta;
- azioni per arrivare ad un riconoscimento dell'importanza delle opere di Prospero Intorcetta nei circoli culturali nazionali ed internazionali che si ispirano ai principi della cultura aperta, della circolazione delle idee senza pregiudizi di natura etica o religiosa;
- redazioni di riviste tecniche su supporto cartaceo e/o multimediale;
- elaborazione e realizzazione (in diverse lingue) di cataloghi, pubblicazioni in genere, audiovisivi e informatici, cdrom, videocassette, guide didattiche per eventi e spazi espositivi e altro materiale informativo;
- erogazione di premi e borse di studio sui temi delle attività di Prospero Intorcetta e della finalità della fondazione;
- ricerca e catalogazione con possibile acquisizione di opere originali del gesuita Prospero Intorcetta o di libri e altri oggetti che possono contribuire alla promozione ed alla comprensione dell'importanza del gesuita Prospero Intorcetta;
- premio internazionale **"PROSPERO INTORCETTA CULTURA APERTA"** da

assegnarsi ogni anno a personaggio o autore che con la sua azione ed i suoi scritti si è particolarmente distinto nell'azione tesa a far da ponte tra la Sicilia/Italia ed altre culture. Il premio assegnato da una giuria nominata ad hoc dal consiglio di amministrazione della Fondazione sarà consegnato, preferibilmente nel periodo estivo, con apposita cerimonia da realizzarsi in prestigiosi locali ubicati nella città di Piazza Armerina;

- promozione della toponomastica dedicata a Prospero Intorcetta;
- promozione e/o partecipazione alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione nel settore della cultura in genere.

La Fondazione a fini di utilità generale promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche, artistiche, realizza studi e ricerche come pure elabora e attua programmi di particolare rilevanza, organizza eventi significativi utili a migliorare e sviluppare i rapporti tra Italia, Cina ed i paesi del Mediterraneo nel quadro dei rapporti esistenti anche a livello governativo.

La Fondazione intende collaborare con le altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, sia governative che private, per la realizzazione delle proprie finalità ed è aperta, tenuto conto della specifica loro esperienza, a forme di collaborazione esterne con l'Istituti, Camera di Commercio Italo/paesi Esteri ed altre associazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento

delle operazioni deliberate, quali ad esempio l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, mostre, fiere, convegni, pubblicazioni, missioni turistiche ed economiche, istituire premi e borse di studio e tutte quelle iniziative idonee allo sviluppo delle relazioni tra l'Italia, la Cina ed i paesi Mediterranei;

- svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

- Promuovere e sostenere programmi di scambio e relazioni econo-

niche e commerciali tra Italia e Cina;

- Promuovere un dialogo permanente per l'approfondimento degli studi su Prospero Intorcetta, attraverso l'organizzazione di incontri, di azioni di comunicazione, di cooperazione e di scambio che favoriscano l'avvicinamento, il rispetto tra i popoli e l'affermazione di una cultura aperta.

- Contribuire allo sviluppo di una rete di rapporti e scambi culturali e scientifici tra Università, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni ed Enti di volontariato, espressione della società civile dei Paesi euromediterranei e non, interessati alla realizzazione di progetti comuni sui settori in cui opera la Fondazione;

- Favorire il confronto e il dialogo fra i giovani dell'area mediterranea e asiatica, attivando scambi di esperienze e conoscenze sui temi della scuola, della formazione, del lavoro, dell'occupazione e dei reciproci valori culturali.

- Collaborare con associazioni esistenti nell'area euromediterranea, per promuovere la diffusione della cultura aperta.

- Favorire il turismo culturale.

- Creare un centro di documentazione per il supporto tecnico alle attività, ai progetti e alle azioni della Fondazione.

- Organizzare attività di formazione mirate agli scopi della Fondazione, per giovani occupati e privi di occupazione, per personale delle pubbliche istituzioni e amministrazioni, per studenti di ogni ordine e grado; organizzare attività editoriali, informatiche, multimediali e audiovisive; organizzare atti-

vità in ogni ambito artistico-culturale: musica, danza, cinema, letteratura, arti figurative, etc; organizzare iniziative per l'assegnazione di premi per la pace, la scienza, la cultura.

- Bandire concorsi, anche di concerto con enti pubblici e privati, per l'assegnazione di borse di studio e premi per ricerche, attività relative alle finalità istituzionali della Fondazione.

- Sviluppare e promuovere la Città di Piazza Armerina (Enna - Italia) nell'ambito dei rapporti culturali e istituzionali tra paesi dell'Europa e della Cina.

ART. 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I soci della Fondazione si distinguono in:

Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Soci sostenitori: sono coloro, Istituzioni, Enti e privati che ne condividono gli scopi e contribuiscono al sostegno economico della Fondazione, dei suoi programmi ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi significativi in denaro con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di rilievo o con l'apporto di beni materiali ed immateriali di particolare utilità.

Soci ordinari. Possono ottenere la qualifica di Soci ordinari coloro che si impegnano a contribuire al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Soci aderenti: sono i rappresentanti di Istituzioni territoriali, regionali, nazionali, di Università, di Associazioni pubbliche e private dei Paesi dell'Italia, dell'Europa e della Cina che chiedono di aderire alla Fondazione.

Soci onorari: sono le Istituzioni e/o singole personalità che si sono distinte per il loro impegno e il loro contributo per la valorizzazione della Fondazione e della cultura aperta.

I Soci fondatori e sostenitori hanno diritto di eleggere gli organi sociali.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle legge e dal presente Statuto.

Chi intende aderire alla Fondazione presenta domanda come membro sostenitore o membro ordinario.

Le domande di adesione saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I discendenti in linea retta dei Soci fondatori possono aderire alla fondazione quali Soci ordinari a semplice loro semplice richiesta, senza delibera preventiva del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione dei soci sostenitori ed a maggioranza degli intervenuti quella dei soci ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassati-

va:

- perdurante o reiterata morosità nel pagamento delle quote o nell'apporto di attività professionale o di beni materiali o immateriali;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedura di liquidazione;

- fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali.

I Soci della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

ART.6 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai valori immobiliari e mobiliari del fondo iniziale conferito dai soci fondatori, nonché da quelli conferiti dai Soci sostenitori e aderenti.

E'altresì composto da eventuali contribuzioni straordinarie, da beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo per atto

tra vivi o mortis causa, nonché lasciti, donazioni, elargizioni di qualsiasi natura da parte di Soci, mecenati (persone fisiche o giuridiche), Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti pubblici e privati; da sovvenzioni di organismi italiani, europei ed internazionali.

ART. 7 - ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 8 - BILANCIO DI PREVISIONE

L'Assemblea generale approva, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario che avrà inizio il primo gennaio dell'anno successivo.

Nel bilancio di previsione sono espressi in termini numerici e per aggregati finanziari omogenei, le entrate e le spese che la Fondazione ritiene di dover effettuare nell'anno di riferimento.

ART. 9 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Assemblea generale approva, entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Direttore dove è esposto l'andamento delle attività della Fondazione.

Il Bilancio di esercizio è redatto nel rispetto delle norme vigenti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'eventuale utile di esercizio è devoluto:

per il 50% al fondo di Riserva;

per il 50% al Fondo Investimenti e Programmi.

Il Fondo Investimenti e Programmi è utilizzato per l'acquisto di immobili e beni durevoli da destinare all'esercizio delle attività della Fondazione e può essere utilizzato per la realizza-

zione di specifici programmi di cooperazione tra Italia e Cina.

In caso di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio, provvede al ripiano, utilizzando le risorse del Fondo di Riserva e, se necessario, del Fondo Investimenti e Programmi. Qualora le risorse accantonate nei suddetti fondi non risultino sufficienti, la perdita residua è ammortizzata a partire dall'esercizio in corso e su quelli futuri, fino ad un massimo di cinque anni.

ART. 10 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea Generale;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio al proprio interno ed è rieleggibile.

Convoca e presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presi-

denti, che sono nominati dal Consiglio al proprio interno e che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta in particolare al Presidente:

1. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
2. convocare e presiedere l'Assemblea Generale;
3. sovrintendere all'esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
4. adottare sotto la propria responsabilità, nei casi di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile;
5. vigilare sull'applicazione dello Statuto.

In caso di assenza o impedimento, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente più anziano, nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea Generale ed è composto da tre a sette Soci, tra cui il Presidente.

Il Consiglio dura in carica tre anni e comunque, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Delibera a maggioranza, computando anche il voto del Presidente.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I Soci del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a remunerazione.

Agli stessi spetta il rimborso di eventuali spese sostenute e regolarmente certificate, per l'attività prestata in favore della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esso provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- controllare il patrimonio e la situazione finanziaria;
- nominare il Presidente e i Vice Presidente;
- nominare il Direttore Generale e i responsabili delle delegazioni e uffici della Fondazione;
- deliberare sulle domande di ammissione e sulla espulsione dei Soci della Fondazione per gravi motivi morali, economici e disciplinari;
- deliberare l'entità dei contributi per le varie categorie di Soci fondatori, sostenitori ed ordinari, nonché l'ulteriore contributo per i soci sostenitori ed ordinari a cui l'Assemblea attribuisca la facoltà di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e

contributi;

- decidere la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e/o privati;

- conferire particolari incarichi utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione

- accettare l'ammissione di nuovi Soci;

- deliberare sui programmi e sui progetti di cooperazione e partenariato;

- determinare i contributi ordinari e straordinari dei Soci sostenitori ed aderenti;

- nominare rappresentanti della Fondazione presso Enti esterni e per la partecipazione a convegni, conferenze, manifestazioni e incontri con delegazioni, commissioni, comitati, gruppi di studio e di lavoro.

Per ogni singola attività delegabile, il Consiglio stabilirà preventivamente i limiti del potere delegato e l'ammontare degli oneri relativi, che devono avere adeguata copertura finanziaria;

- approvare convenzioni, atti gratuiti e concessioni con Istituzioni pubbliche e private, per il miglior conseguimento delle finalità della Fondazione;

- deliberare l'acquisto o la dismissione di beni mobili necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

- nominare il Comitato Scientifico;

- nominare il Presidente del Comitato scientifico;

- predisporre i Regolamenti che riguardano le attività della Fondazione;

- provvedere alle eventuali modifiche dello statuto della Fondazione, proposte dal Presidente;
- scegliere l'Istituto di Credito per i servizi di tesoreria e di cassa.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con comunicazione da inviarsi a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o in caso di urgenza tre giorni prima.

Può essere convocato:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando lo richiedono, per iscritto, almeno due consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione, sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai singoli consiglieri di amministrazione possono essere conferiti, con apposito atto deliberativo dello stesso Consiglio, incarichi specifici, funzionali al buon andamento della gestione e allo sviluppo delle attività.

I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su un registro speciale e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Direttore della Fondazione che assiste alle sedute del Consiglio con facoltà di iscrivere a verbale le proprie osservazioni o valutazioni.

ART. 14 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è composta dai Soci fondatori e dai Soci sostenitori, ed è convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravveda l'opportunità.

L'Assemblea generale:

- approva il bilancio di previsione e le linee programmatiche del piano annuale e pluriennale della Fondazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- elegge, tra i propri componenti, i Soci del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente più anziano e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano di età.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore della Fondazione con funzione di Segretario.

ART. 15 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio tra le persone di comprovata esperienza nei settori d'interesse della Fondazione.

All'atto della nomina, il Consiglio ne determina i poteri, nonché la natura, la qualifica ed i compensi.

Su delega del Presidente, il Direttore Generale può rappresentare la Fondazione nei rapporti interni e di fronte ai terzi nell'ambito dei poteri attribuitigli in sede di nomina.

Sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- predisporre i programmi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio;
- predisporre il bilancio sia preventivo che consuntivo;
- gestire ogni rapporto con il personale della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni organizzative, amministrative e finanziarie connesse alla gestione ordinaria ed al funzionamento della Fondazione, potendo accendere e gestire conti correnti bancari ed altri rapporti creditizi;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- predisporre i mezzi e gli strumenti necessari per la concreta attuazione delle singole iniziative della Fondazione;
- attribuire incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione;
- partecipare, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, nonché del Consiglio e del Comitato Esecutivo, di cui assume le funzioni di segretario redigendone i relativi verbali.

Il Direttore cura la tenuta e la conservazione della documentazione e delle strutture contabili e amministrative; organizza le

riunioni della Fondazione e del Consiglio; provvede alla stesura ed alla conservazione delle note sulle singole riunioni del Consiglio; è responsabile dell'Amministrazione generale e presenta annualmente il rendiconto amministrativo e finanziario in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio.

Il Direttore cura direttamente o tramite apposito ufficio, il servizio di esazione e di cassa; conserva in un Istituto bancario, preferibilmente locale e scelto dal Consiglio di Amministrazione, ogni somma raccolta; provvede al pagamento delle spese sulla base della specifica disciplina deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Direttore potrà avvalersi della collaborazione del personale messo a disposizione dalla Fondazione, dai Soci fondatori e sostenitori, o da altri soggetti pubblici o privati.

Il Direttore deve informare della sua attività il Consiglio di Amministrazione ad ogni riunione dello stesso.

Art.16 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato scientifico stabilendo il numero dei componenti.

Il Comitato Scientifico è composto da personalità del mondo universitario, della ricerca e delle professioni particolarmente impegnate nello studio, nella conoscenza e nelle relazioni che riguardano l'attività della Fondazione.

Il Presidente del Comitato scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico e ne coordina le attività.

Il Direttore partecipa ai lavori del Comitato scientifico allo scopo di assicurarne il coordinamento con le attività del Consiglio di Amministrazione e curarne i verbali.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni.

I suoi componenti, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del mandato.

Il Comitato Scientifico elabora il Regolamento per disciplinare la propria attività, collabora alla elaborazione dei progetti e delle iniziative della Fondazione, assicurando alla Fondazione la consulenza tecnica e scientifica per redigere il piano annuale e pluriennale delle attività.

Ai componenti del Comitato Scientifico spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della loro attività.

ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

I Soci, con l'adesione alla Fondazione, contestualmente si obbligano e stabiliscono che tutte le eventuali controversie che insorgessero, tra loro, ovvero tra loro e La Fondazione ed i suoi organi, siano devolute esclusivamente alla cognizione di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Enna.

Con la presente clausola, i Soci conferiscono all'Arbitro il mandato a dirimere, pro bono et aequo come amichevole compositore e, ove possibile in conformità alla normativa vigente, con esonero dall'osservanza di qualsiasi formalità, ogni controversia, con atto scritto avente valore negoziale tra le parti da

pronunciare entro 60 giorni dalla data di nomina.

ART. 18 - SCIoglimento

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di scioglimento della Fondazione, di devoluzione del patrimonio netto e di contestuale nomina di tre liquidatori associati anche se non amministratori, deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci. La nomina dei liquidatori sarà immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La devoluzione del patrimonio netto sarà effettuata a favore dei Soci Fondatori.

ART. 19 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

Il primo Presidente, che fa parte del Consiglio di Amministrazione, viene nominato nell'atto costitutivo, anche in deroga all'art. 11.

Riesi, lì ventotto dicembre 2008

Firmato: Licenziato Roberto, Prestifilippo Concetto, La Spina Antonino, Antonino Scarcione, Giuseppe Portogallo, Antonino Minacapilli, Paolo Centonze, Andrea Bartoli